

A tutti i Clienti

Loro sedi

Circolare n. 13/2020 del 3 Giugno 2020
EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA CORONAVIRUS
DL 19.5.2020 n. 34 (c.d. decreto "Rilancio")
Bonus, Contributi e Crediti di Imposta

PREMESSA

Il 20.05.2020 con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è entrato in vigore il DL 19.5.2020 n. 34 (c.d. decreto "Rilancio"), recante misure urgenti a favore di imprese, lavoratori e famiglie.

Il decreto si compone di ben 266 articoli e dovrà essere convertito in legge; pertanto le relative disposizioni sono quindi suscettibili di eventuali ulteriori modifiche ed integrazioni.

Nella presente circolare verranno analizzate le novità in tema di Bonus, Contributi e Crediti d'imposta in favore delle imprese.

1) INDENNITÀ PER AUTONOMI, COLLABORATORI E DIPENDENTI

Sono rifinanziate per i mesi di aprile e maggio 2020 le indennità spettanti a lavoratori autonomi, imprenditori, collaboratori coordinati e continuativi ed alcune categorie di lavoratori, già previste per il mese di marzo 2020. Sono anche modificati alcuni presupposti per beneficiare di tali misure di sostegno (ad esempio, viene prevista la generale cumulabilità delle stesse con l'assegno ordinario di invalidità erogato dall'INPS).

1.1 INDENNITÀ PER IL MESE DI APRILE 2020

Per il mese di aprile 2020, l'indennità è riconosciuta nella misura di 600,00 euro in favore di:

- lavoratori autonomi e collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione separata INPS;
- lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) dell'INPS quali artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni;
- lavoratori autonomi iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (liberi professionisti quali avvocati, Architetti, ingegneri ecc.ra);

- lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione del settore del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo;
- lavoratori stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali,
- lavoratori intermittenti, lavoratori autonomi occasionali e incaricati alle vendite a domicilio;
- collaboratori sportivi.

Per i soggetti che hanno già ricevuto dall'INPS l'indennità relativa al mese di marzo 2020, quella per il mese di aprile sarà erogata automaticamente, senza necessità di presentare ulteriori domande e/o documentazione.

Per gli operai agricoli a tempo determinato, l'indennità per il mese di aprile ammonta a 500,00 euro.

1.2 INDENNITA' PER IL MESE DI MAGGIO 2020

Per il mese di maggio 2020 l'indennità è erogata solo ad alcune delle categorie sopra indicati per un importo pari a Euro 1.000,00 euro per:

- collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione separata INPS che abbiano cessato il rapporto di lavoro al 19.5.2020;
- lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata INPS che abbiano subito una riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019. Il reddito sarà individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato nell'esercizio dell'attività, comprese le eventuali quote di ammortamento, e confrontato con gli stessi valori relativi al bimestre del 2019;
- lavoratori dipendenti (anche in somministrazione) del settore del turismo e degli stabilimenti balneari che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra l'1.1.2019 e il 17.3.2020.

Per i professionisti iscritti agli enti di diritto privato l'indennità di cui al punto 1.1 è estesa anche al mese di maggio a condizione che gli stessi non siano titolari di pensione, o di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

1.3 INDENNITA' PER I LAVORATORI DOMESTICI

È istituita una nuova indennità per i lavoratori domestici, nella misura di 500,00 euro, per ciascun mese di aprile e maggio.

L'indennità, erogata dall'INPS previa istanza, spetta se il soggetto è titolare, alla data del 23.2.2020, di uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali; inoltre, il lavoratore non deve essere convivente con il datore di lavoro.

2) CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO

Viene previsto un contributo a fondo perduto per le imprese, anche agricole, e titolari di reddito di lavoro autonomo.

Sono tuttavia esclusi:

- i contribuenti che hanno diritto alle indennità previste dagli articoli 27 e 38 D.L. 18/2020;
- i lavoratori dello spettacolo (soggetti che hanno diritto alla percezione delle indennità di cui all'art. 38 del DL 18/2020);
- i professionisti iscritti agli Enti di diritto privato di previdenza (professionisti iscritti agli Albi)..

2.1 CONDIZIONI

Il contributo spetta a condizione che:

- i ricavi/compensi del 2019 non siano superiori a 5 milioni di euro;
- l'ammontare di fatturato/corrispettivi di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 del fatturato di aprile 2019 (non richiesto per chi ha iniziato l'attività dall'1.1.2019).

2.2 MISURA DEL CONTRIBUTO

L'ammontare del contributo è calcolato applicando le seguenti percentuali alla differenza tra il fatturato di aprile 2020 e aprile 2019:

- 20% per soggetti con ricavi/compensi 2019 non superiori a 400.000,00 euro;
- 15% per soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 400.000,00 e 1 milione di euro;
- 10% per i soggetti con ricavi/compensi 2019 tra 1 e 5 milioni di euro.

È previsto un contributo minimo, pari a:

- 1.000,00 euro, per le persone fisiche;
- 2.000,00 euro, per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

2.3 MODALITA' DI RICONOSCIMENTO

Il contributo sarà erogato tramite bonifico, previa presentazione di istanza telematica all'Agenzia delle Entrate le cui modalità verranno definite da un prossimo provvedimento ministeriale.

3) AGEVOLAZIONI PER LA CAPITALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' CON RICAVI TRA 5 E 50 MILIONI DI EURO

Vengono previste agevolazioni per le società di capitali i cui ricavi del 2019 sono compresi tra 5 e 50 milioni di euro, le quali abbiano subito una riduzione dei ricavi di oltre il 33% nel periodo tra l'1.3.2020 e il 30.4.2020 rispetto agli stessi due mesi del 2019 a causa dell'emergenza epidemiologica COVID-19.

Le agevolazioni spettano se, entro il 31.12.2020, viene effettuato un aumento di capitale:

- ai soci che effettuano il versamento compete un credito d'imposta del 20%, utilizzabile in compensazione dal 2021;
- alla società compete un credito d'imposta, anch'esso utilizzabile dal 2021, parametrato alle perdite che la società realizza nel 2020 e all'ammontare dell'aumento di capitale effettuato.

L'ammontare massimo dell'aumento di capitale agevolabile è pari a 2 milioni di euro (a cui corrisponde, in capo al socio, un credito d'imposta massimo di 400.000,00 euro).

L'agevolazione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

4) CREDITO DI IMPOSTA SUI CANONI DI LOCAZIONE NON ABITATIVI

Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione e agli enti non commerciali è riconosciuto un credito d'imposta parametrato ai canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo, corrisposti nei mesi di Marzo, Aprile, Maggio 2020.

4.1) CONDIZIONI

Il contributo spetta a condizione che:

- i ricavi/compensi 2019 siano inferiori a 5 milioni di euro (non richiesto per le strutture alberghiere e agrituristiche);
- i conduttori abbiano subito un calo di almeno il 50% del fatturato nel mese di riferimento, rispetto allo stesso mese dell'anno precedente (si confronto marzo 2019 con marzo 2020). Il credito pertanto può spettare anche per 2 mesi, oppure anche solo per 1 mese se si verifica la condizione di cui in precedenza.

4.2 MISURA DEL CREDITO DI IMPOSTA

Il credito d'imposta è commisurato all'importo dei canoni dei mesi di marzo, aprile e maggio (aprile, maggio e giugno per le strutture turistico-ricettive con attività solo stagionale) ed è pari al:

- 60% dell'ammontare del canone di locazione, leasing o concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo;

- 30% in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo.

Il credito d'imposta potrà essere utilizzato in compensazione con altri tributi, condizione necessaria a beneficiare del credito è l'effettivo pagamento nel corso del 2020 dei canoni di locazione.

5) CREDITO DI IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE

Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, viene riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per:

- la sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti utilizzati nell'ambito dell'attività lavorativa;
- l'acquisto di dispositivi di protezione individuale (es. mascherine, guanti, occhiali protettivi) e di altri dispositivi rivolti a garantire la salute dei lavoratori (es. termometri e termoscanter) e degli utenti (es. barriere e pannelli protettivi).

Il credito d'imposta spetta fino a un massimo di 60.000,00 euro per ciascun beneficiario.

Anche in questo caso il credito d'imposta potrà essere utilizzato in compensazione con altri tributi,

6) CREDITO DI IMPOSTA PER L'ADEGUAMENTO DEI PUBBLICI ESERCIZI

Per i soggetti esercenti attività impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico (es. bar, ristoranti, alberghi, cinema, teatri, musei) è previsto un credito d'imposta pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per la riapertura in sicurezza degli esercizi aperti al pubblico, nel limite di 80.000,00 euro per beneficiario.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni altro chiarimento necessario.

Studio F2S e Associati

Il presente documento non costituisce parere professionale, ma ha solo scopo *informativo*.